

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

N° 2/2020 DEL 02.03.2020

**Oggetto: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI FABBISOGNO DEL PERSONALE
APPROVATO CON DELIBERA N. 78 DEL 11.12.2019**

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 40 del 18.12.2017, ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale n° 9 del 24.02.2020 avente ad oggetto "MODIFICA AL PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 DI FABBISOGNO DEL PERSONALE APPROVATO CON DELIBERA N. 78 DEL 11.12.2019";

Visti:

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:
«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente»;

- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 76 del DL. 112/2008 al comma 4 prevede che *"..... in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale...."*;

Considerato che:

- relativamente all'anno 2020, l'Ente ha proceduto all'assunzione di n. 2 unità di personale dipendente a tempo indeterminato e part-time 14 ore settimanali, di cui n. 1 per l'Area Tecnica e n. 1 per l'Area Amministrativa Finanziaria, al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi istituzionali dell'Ente;
- dall'esame della documentazione si evince l'intenzione dell'Ente di incrementare l'orario lavorativo di almeno n. 16 ore per l'Ufficio Tecnico per un totale di 30 ore settimanali e di almeno 10 ore per l'Ufficio Ragioneria per un totale di 24 ore settimanali;

Verificato che:

- è stato rispettato il patto di stabilità, gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 11.12.2019 si è provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 ed è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022;

Rilevato che trattasi di incremento dell'orario di lavoro strettamente necessario a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lett. da a) ad l) del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 7.12.12 n. 213

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico

ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** alla variazione del Piano Triennale Fabbisogno Personale 2020 - 2022 del Comune di Calto (RO).

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno Personale 2020 – 2022 venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Camisano Vicentino, lì 2 marzo 2020

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Nichele

